



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

Ufficio Esecuzioni e Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato

Letto il ricorso ex articolo 68 e segg. CCII depositato in data

da De Michele Giuliano DMCGLN87D07B506W

letta la relazione del nominato Gestore della Crisi Dott.ssa S. Bocina ;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

rilevato che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti sembrano soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 70 C.C.I.I.;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del piano, con esclusione dei dati sensibili, nonché del presente decreto, a cura dell'OCC, mediante inserimento sul sito web del Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori termine di **venti giorni**, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono far pervenire eventuali osservazioni al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata;

AVVERTE

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui all'art.70 comma 1 D.Lgs 14/2019, devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

DISPONE

che il professionista che svolge le funzioni di OCC, entro **dieci giorni** successivi alla scadenza del termine di venti giorni concesso ai creditori per presentare eventuali osservazioni, sentito il debitore, depositi comunque una relazione conclusiva, prendendo posizione sulle osservazioni presentate dai creditori e proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

che, fino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né proposte azioni cautelari, né essere compiuti atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati;

AVVERTE

il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

RISERVA

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge funzioni di OCC;

DISPONE

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Brindisi, 06/11/2025

Il Giudice delegato

Dott. Sergio Memmo

TRIBUNALE DI BRINDISI
PROCEDURE CONCORSUALI

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
GESTORE DELLA CRISI

art. 68, comma 2, D.Lgs .n. 14/2019 e successive modifiche

Professionista Incaricato art. 68, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019 e
successive modifiche

pag. 1 di 28

Dott. ssa Valentina BOCINA

DEBITORE ISTANTE
Giuliano DE MICHELE

PROCEDIMENTO SOVRAINDEBITAMENTO

D.Lgs n.14/2019 e successive modifiche

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA art. 68, comma 2,

D.Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche

**Professionista Incaricato art. 68, comma 2, D.Lgs .n. 14/2019 e successive
modifiche**

La sottoscritta **Dott. ssa Valentina Bocina** (C.F. BCN VNT 85R65 C741A), con
studio in Mesagne (Br) Via San Donaci n. 23, telefono 0831/361318, PEC:
valentina_bocina@pec.it,

pag. 2 di 28

PREMESSO CHE

- a) la sottoscritta è stata nominata con Decreto n. 3620/2024 in data 30.10.2024 dal Tribunale di Brindisi a svolgere le funzioni di OCC;
- b) che la scrivente ha accettato l'incarico in data 06.11.2024;
- c) che la scrivente ha dato comunicazione dell'avvenuta nomina, nei sette giorni successivi, agli uffici pubblici e fiscali come richiesto dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO

- 1) che il Sig. Giuliano De Michele si trova in una situazione di sovraindebitamento ossia in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante*

difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

- 2) che il Sig. Giuliano De Michele non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del RD 16 marzo 1942, n.267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- 3) che il Sig. Giuliano De Michele non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui al D.Lsg n.14/2019;
- 4) che il Sig. Giuliano De Michele risiede nel Comune di [REDACTED] (Br) in [REDACTED]
[REDACTED], presso l'unico immobile del debitore, cointestato con il coniuge, gravato da ipoteca;
- 5) che il Sig. Giuliano De Michele risiede in [REDACTED] alla [REDACTED]
[REDACTED] con la Sig.ra [REDACTED] e con i due figli nati dalla medesima relazione sentimentale:

pag. 3 di 28

[REDACTED], nato a [REDACTED] (BR) il [REDACTED];

[REDACTED], nata a [REDACTED] (BR) il 1 [REDACTED];

- 6) che il Sig. Giuliano De Michele si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale dell'Avvocato Carlo Chiodo del Foro di Brindisi e dalla Dott.ssa Anna Calzolari, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al Professionista Incaricato per la ricostruzione della situazione economica-patrimoniale;

tutto ciò premesso

DEPOSITA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

art. 68, comma 2, D.Lgs. 14/2019

con

Attestazione di fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti

Attestazione della completezza ed attendibilità della

documentazione depositata

pag. 4 di 28

e

Attestazione di incapienza dei beni immobili art 67, comma 4 D.Lgs

14/2019

INDICE

PREMESSA

- Proposta e Piano di Ristrutturazione dei Debiti.
- Attività Professionista: consultazione banche dati, analisi dati.
- Situazione debitoria complessiva

3a) Ruoli presso Agenzia delle Entrate- Riscossione

3b) Ruoli presso Inps

3c) Ruoli presso Comune di Brindisi

3d) Debiti verso Inail

3e) Debiti verso Regione della Puglia

3f) Debiti per mutuo ipotecario presso BPP

3g) Debiti per finanziamenti presso Prexta Spa

pag. 5 di 28

Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

- Ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte

5a) Premessa

5b) Composizione del nucleo familiare

5c) Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare

- Analisi del comportamento assunto da istituti finanziari ed intermediari finanziari sulla valutazione del merito creditizio del consumatore
- Solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni

7a) Centrale Rischi

7b) Attestazione CRIF

7c) Attestazione CAI

7d) Visura Protesti

CONCLUSIONI

- I. Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 14/2019: modalità e tempi di pagamento dei creditori.
- II. Elenco dei crediti nell'ordine dei privilegi
- III. Giudizio di completezza e attendibilità documentazione consegnata
- IV. Attestazione di fattibilità del Piano di Ristrutturazione dei debiti
- V. Attestazione di incapienza dei beni immobili
- VI. Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria
- VII. Domanda di omologa del piano di Ristrutturazione dei debiti

pag. 6 di 28

ALLEGATI:

- A) proposta piano del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dall'istante Giuliano DE MICHELE, elaborato con il supporto del professionista incaricato
- B) esito accesso CRIF
- C) esito accesso centrale Rischi e Centrale Allarme Interbancaria
- D) Dichiarazione Redditi anno di imposta 2021/2022/2023
- E) Certificazioni Uniche anno di imposta 2019/2020/2021/2022/2023
- F) Copia carta di identità e codice fiscale
- G) Estratti conto BPP dal 16.06.2021 al 31.03.2025
- H) Estratti conto Banco Posta dal 30.06.2022 al 31.12.2024 – risultando estinto nell'anno 2025
- I) certificato casellario penale presso Tribunale di Brindisi

J) Consultazione catastale

K) Copia richieste informazioni e risposte dai creditori con indicazione delle somme dovute

- K1. Agenzia delle Entrate

- K2. Agenzia delle Entrate Riscossione

- K3. Comune di Brindisi

- K4. Inps

- K5. Inail

- K6. Regione della Puglia

- K7. BPP Spa

- K8. Prexta Spa

L) Buste paga anno 2024 e 2025

M) Istanza Procedura D.Lgs.14/2019

pag. 7 di 28

N) Verbale primo incontro

O) Visura Protesti

P) Certificato di residenza

Q) Nomina professionista

R) Perizia Tecnica di Stima dell'immobile posseduto dall'Istante

P R E M E S S A

Il Sig. Giuliano De Michele, con il supporto del suo Legale Avv.to Carlo Chiodo e della Dott.ssa Anna Calzolari, ha presentato presso il Tribunale di Brindisi, l'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi. Il Tribunale di Brindisi, ha nominato la scrivente Dott.ssa Valentina BOCINA quale professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

1) PROPOSTA E PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il Sig. Giuliano DE MICHELE ha proposto un piano di ristrutturazione del debito ex art. 68 comma 2 D.Lgs. n. 14/2019, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la *par condicio creditorum* nell'operazione di ristrutturazione dei propri debiti.

La proposta consiste nel pagamento dilazionato di una parte dei debiti contratti verso i propri debitori, destinando alla procedura da sovraindebitamento una parte della somma percepita a titolo di reddito da lavoratore dipendente, derivante da un'assunzione a tempo indeterminato, che l'istante debitore percepisce mensilmente.

pag. 8 di 28

Nello specifico, i debiti emergenti dal Piano sono i seguenti:

- ***Ruoli presso Agenzia delle Entrate-Riscossione***, debito residuo € 5.052,25;
- ***Ruoli presso Inps***, debito residuo € 5.714,52;
- ***Ruoli presso Comune di Brindisi***, richiesta mai evasa;
- ***Debiti verso Inail***, nessun debito certificato;
- ***Debiti verso Regione della Puglia***, debito residuo € 696,11;
- ***Debiti per mutuo ipotecario presso BPP***, debito residuo € 64.795,46;
- ***Debiti per finanziamenti presso Prexta Spa***, debito residuo € 59.862,00;

Dal Piano, inoltre, emerge l'esistenza di un bene immobile (su cui grava ipoteca di

primo grado iscritta della BPP) intestato all'istante che rappresenta l'abitazione principale.

Il debitore risulta poi proprietario di alcuni terreni come da consultazione catastale eseguita presso il Catasto Terreni e Fabbricati:

- Immobile sito nel Comune di ■■■■■, censito al Catasto dei Fabbricati dello stesso comune al foglio n. ■■■■, particella n. ■■■■, sub. n. ■■ categoria ■■■■, classe n. 2, vani 6,5, avente rendita catastale € ■■■■■ di proprietà al 100%, adibita ad abitazione principale;
- Terreno sito nel Comune di ■■■■■, censito a Catasto dei Terreni dello stesso comune al foglio n. ■■■■, particella n. ■■■■ Seminativo, classe 01, avente reddito dominicale pari ad € ■■■■ e reddito agrario pari ad € ■■■■, di proprietà al 100%;
- Terreno sito nel Comune di Brindisi, censito a Catasto dei Terreni dello stesso comune al foglio n. ■■■■, particella n. ■■■■, Uliveto, classe ■■■■ avente reddito dominicale pari ad € ■■■■ e reddito agrario pari ad € ■■■■, di proprietà al 50%;
- Terreno sito nel Comune di Brindisi, censito a Catasto dei Terreni dello stesso comune al foglio n. ■■■■, particella n. ■■■■ Seminativo Irrigato, classe U, avente reddito dominicale pari ad € ■■■■■ e reddito agrario pari ad € ■■■■■, di proprietà al 100%;

pag. 9 di 28

Per ciò che concerne i beni mobili, invece, la visura al Pra evidenzia la presenza di un'unica autovettura Renault ■■■■■■, immatricolata il 5 gennaio 2011 acquistata di seconda mano.

2) ATTIVITA' PROFESSIONISTA: CONSULTAZIONE BANCHE DATI, ANALISI DATI

La scrivente ha preso visione della domanda introduttiva dell'istante ed ha interrogato le seguenti banche dati ed Uffici:

- CRIF
- CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA
- CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA
- TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile e Sezione del Lavoro per richieste decreti ingiuntivi e procedure esecutive mobiliari e immobiliari degli ultimi 5 anni.

Il professionista ha inoltre esaminato la documentazione direttamente fornita dall'istante, ovvero:

- atto di erogazione mutuo sottoscritto il 23.06.2021 a firma del Dott. pag. 10 di 28
[REDACTED] (rep. n. [REDACTED])
- dichiarazioni dei redditi anni di imposta 2021/2022/2023;
- redditi percepiti da cassetto fiscale per gli anni di imposta 2019/2020/2021/2022/2023;
- Relazione di stima degli immobili di proprietà del debitore, siti nel Comune di Brindisi (BR), elaborata dal Geometra [REDACTED];

3) SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA

La situazione debitoria complessiva, analizzata sulla scorta dei documenti forniti dal ricorrente e, ove si fosse palesato necessario, della documentazione fornita direttamente dai creditori a seguito di espressa richiesta, viene di seguito esposta riclassificando i debiti in base alla loro natura:

3a Ruoli presso Agenzia delle Entrate-Riscossione

La richiesta di estratti ruolo dell'Agenzia Entrate Riscossione ha evidenziato la presenza di una posizione debitorie pari ad € 5.052,25 relativa a debiti fiscali e altre tasse non pagate. Si riporta di seguito l'elenco dettagliato:

- Imposte non pagate per l'anno 2014;
- Imposte non pagate per l'anno 2018;
- Contravvenzione stradale anno 2021;
- Consorzio Arneo anno 2023.

3b) Ruoli presso Inps

La richiesta della situazione debitoria nei confronti dell'Inps ha evidenziato una posizione debitoria pari ad € 5.714,52 inerente alla percezione di una somma non spettante a titolo di Naspi per l'anno di imposta 2018.

3c) Ruoli presso il Comune di Brindisi

La richiesta della situazione debitoria nei confronti del Comune di Brindisi non ha pag. 11 di 28 mai ricevuto alcun riscontro, pertanto si prendono in considerazione i debiti comunicati dal debitore istanti ammontanti ad € 480,59 a titolo di Imu e Tasi per gli anni 2014, 2015 e 2016.

3d) Debiti verso Inail

L'Istituto ha certificato l'inesistenza di debiti in capo al debitore istante.

3e) Debiti verso la Regione della Puglia

L'Ente regionale ha certificato l'esistenza di un ulteriore debito rispetto a quello già iscritto a ruolo presso l'agente della riscossione pari ad € 696,11 per tasse automobilistiche non pagate.

3f) Debiti per mutuo ipotecario presso BPP

La richiesta della situazione debitoria ha evidenziato un'esposizione debitoria pari ad € 64.795,46, importo al quale verranno poi decurtate le rate pagate dal mese di

Marzo 2025 al momento del deposito, presso il Tribunale di Brindisi, del Piano di Ristrutturazione dei Debiti.

Riepilogo dati

Il debito dell'odierno debitore nei confronti dell'istituto di credito tra origine dalla concessione da parte della BPP Spa, nell'anno 2021, di un mutuo garantito da ipoteca di I grado, pari ad € 140.000,00 per l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile sito nel Comune di Brindisi (unico immobile di proprietà del debitore) con relativa iscrizione ipotecaria.

Il mutuo risulta esser garantito per il 50% dal Fondo di garanzia Mutui per la prima casa, c.d. Fondo prima casa, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c).

Il mutuo ipotecario veniva concesso per la somma di € 70.000,00 da restituire in anni trenta, in rate mensili pari ad € 312,38 al tasso stabilito all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo.

pag. 12 di 28

3e) Debiti per finanziamenti presso Prexta Spa

La richiesta della situazione debitoria nei confronti della Prexta Spa ha evidenziato due distinte posizioni debitorie: cessione del quinto dello stipendio e un finanziamento personale.

Cessione del quinto dello stipendio

La cessione del quinto è stata concessa nell'anno 2024 per un importo pari complessivamente ad € 18.600,00 da restituire in 120 rate da € 155,00 in cui debito residuo era pari ad **€ 10.905,93** al 15 gennaio 2025. Da tale somma vanno pertanto sottratte le rate pagate mensilmente fino alla data di deposito del Piano e della presente relazione.

Il finanziamento è stato contratto per esigenze di liquidità dovendo far fronte agli

impegni finanziari presi con la società incaricata di attuare i lavori di risanamento e ristrutturazione di cui necessitava l'immobile acquistato con il mutuo.

Finanziamento personale

Il finanziamento personale è stato concesso nel mese di Dicembre dell'anno 2022 per un importo pari complessivamente ad € 81.624,80, da restituite in 120 rate da € 680,29, il cui debito residuo risulta essere pari ad € 48.956,87 a cui sottrarre le rate pagate fino al momento della presentazione del piano presso il Tribunale.

Lo scopo del finanziamento era la ristrutturazione di alcune parti dell'immobile acquistato con il mutuo ipotecario che risultavano essere inagibili.

Le posizioni debitorie vengono meglio esposte nella seguente tabella riepilogativa:

Creditore	Importi
Agenzia delle Entrate-Riscossione	5.052,25 €
Inps	5.714,52 €
Comune di Brindisi	480,59 €
Regione Puglia	696,11 €
Bpp Spa	64.795,46 €
Prexta Spa	59.862,00 €
<u>Totale debiti</u>	<u>136.600,93 €</u>

pag. 13 di 28

4) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

La scrivente riporta di seguito le motivazioni che soggiacciono alla situazione finanziaria del Sig. De Michele, che hanno comportato l'attuale stato di sovraindebitamento. Trattandosi di eventi quasi interamente circoscritti alla sfera personale dell'istante, la sottoscritta prendere atto di quanto dichiarato dall'istante nella proposta di piano esponendone il contenuto.

A seguito dell'acquisto dell'abitazione principale avvenuta nell'anno 2021, l'intento del debitore era quello di avviare una pratica di ristrutturazione, usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus introdotto con il D.L. 34/2020.

Nello specifico, le agevolazioni del Superbonus prevedevano la possibilità di effettuare specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientrava anche l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il completamento di tali interventi avrebbe riqualificato l'immobile oggetto di ristrutturazione, il quale avrebbe assunto una diversa qualificazione energetica a lavori ultimati, permettendo un minore impatto ambientale del medesimo immobile.

Tali interventi avrebbero riconosciuto, in sede di dichiarazione dei redditi, un credito di imposta in capo al debitore pari, appunto, al 110% della somma investita in interventi di ristrutturazione, il cui credito sarebbe stato poi cedibile verso gli istituti finanziari - per creare liquidità immediata in capo al contribuente - o in alternativa, il medesimo credito di imposta poteva essere scontato immediatamente dal costo degli interventi di ristrutturazione realizzati sugli immobili stessi, riuscendo di fatto ad eseguire interventi di ristrutturazione gratis, senza il pagamento materiale dei lavori eseguiti.

pag. 14 di 28

Tuttavia, per una serie di modifiche normative il Superbonus non è stato più possibile applicarlo, anche a seguito della circostanza con la quale il Governo, nell'anno 2023 con l'approvazione del DL 11/2023, ha sancito il blocco delle cessioni dei crediti derivanti da Superbonus con la conseguenza che le previsioni fatte dal Sig. De Michele sono venute meno, trovandosi quest'ultimo a dover affrontare una situazione finanziaria totalmente diversa da quella immaginata. Ed infatti, se inizialmente gli interventi di ristrutturazione con effetto dello sconto in fattura, sarebbero stati eseguiti in assenza di una materiale uscita di denaro, con il blocco delle medesime agevolazioni, l'unico modo per ultimare i lavori era

sostenerne interamente il relativo costo.

A ciò si aggiunga come la società a cui si è affidato il Sig. De Michele non è risultata essere affidabile, tanto da non riuscire più ad ultimare i lavori previsti con la pratica del Superbonus, e dovendo l'interessato rivolgersi ad altra diversa ditta.

Ciononostante la disciplina fiscale italiana prevedeva, e prevede tutt'ora, la possibilità di poter beneficiare di un'ulteriore detrazione fiscale, ammontante al 50% dei costi sostenuti, riconosciuto direttamente in dichiarazione dei redditi dei singoli contribuenti, solo e soltanto a seguito di sostenimento effettivo dei costi di ristrutturazione.

In altre parole, per alcuni interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli immobili presenti nel territorio italiano, la normativa fiscale prevede che a seguito del sostenimento effettivo e totale delle spese di ristrutturazione, il 50% delle medesime viene riconosciuto come credito di imposta, da recuperare annualmente nella dichiarazione dei redditi.

pag. 15 di 28

Il Sig. de Michele dovendo ultimare i lavori di ristrutturazione – in virtù di un contratto di prestazione d'opera sottoscritto in la nuova ditta edile - ha potuto beneficiare di tale ultima agevolazione, non vanificando di fatto i costi sostenuti fino ad allora.

Tuttavia, l'impatto finanziario delle due distinte agevolazioni è evidente: difatti se con il Superbonus al 110% con sconto in fattura l'uscita di denaro sarebbe stata pari ad € ZERO, con la classica ristrutturazione prevista dall'art. 16 del Tuir il contribuente era ed è obbligato a pagare interamente i lavori eseguiti, per poi vedersi riconoscere in dichiarazione dei redditi il 50% delle medesime somme, suddiviso in 10 anni.

Ed infatti, la situazione finanziaria del debitore è precipitata dal momento in cui non

è stato più possibile cedere il proprio credito di imposta alle Poste Italiane e non ha più potuto usufruire dell'alternativo sconto in fattura.

Il debitore, in disperato bisogno di liquidità per ultimare gli interventi di ristrutturazione, ha pensato di riuscire a trovare una soluzione nella sottoscrizione di un prestito finanziario e di una cessione del quinto in meno di due anni (2022 e 2024). Tuttavia, alcun aumento del reddito si è registrato nei medesimi anni, pertanto sarebbe stato difficile se non impossibile far fronte agli impegni finanziari assunti dal debitore.

5) RAGIONI DELL'INCAPACITA' AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

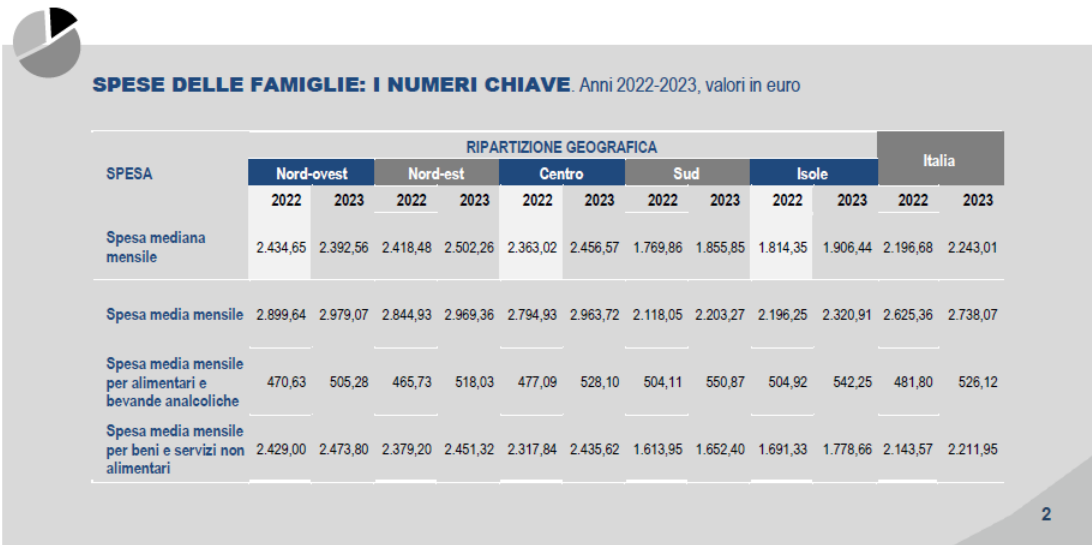
5a) Premessa

Le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni assunte, sono da *pag. 16 di 28* ricercarsi essenzialmente nella scarsità di risorse finanziarie che si sono rese necessarie al fine di onorare gli impegni presi dal Sig. De Michele all'atto della sottoscrizione del mutuo ipotecario, del contratto di prestazione d'opera per interventi di ristrutturazione, del prestito personale e della successiva cessione del quinto dello stipendio.

La scarsità delle risorse finanziarie si è registrata immediatamente dopo la sospensione della possibilità di poter cedere i crediti di imposta derivanti dall'esecuzione di lavori rientranti negli interventi di Superbonus che ha imposto al debitore l'obbligo di sostenere interamente le spese di ristrutturazione, al fine di rendere abitabile l'immobile acquistato ed onorare gli impegni presi con la ditta edile.

Considerando la spesa media mensile sulla base delle ultime rilevazioni effettuate

dall'ISTAT, che si riportano di seguito:



risulta essere evidente che a seguito dell'aumento del costo della vita, la spesa media mensile per alimenti e bisogni principali per una famiglia, ubicata nel Sud dell'Italia, ammonta ad € 1.812,86. Pertanto, considerando le somme mensili di cui attualmente dispone il debitore (pari all'incirca ad € [REDACTED] cfr allegato L - buste paga 2024 e 2025) le stesse non sono idonee a far fronte né alle spese mensili necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare, e né ad adempiere alle obbligazioni derivanti sempre dalla restituzione delle somme dovute a seguito della sottoscrizione del mutuo ipotecario e dei finanziamenti attivati.

pag. 17 di 28

5b) Composizione nucleo familiare

Il Sig. De Michele risiede in [REDACTED], alla Via [REDACTED] presso l'immobile di proprietà oggetto di ipoteca di primo grado e di ristrutturazione.

Il nucleo familiare come da certificato è composto dal debitore, dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (convivente) e dai due figli nati dalla relazione sentimentale intrattenuta con la Sig.ra Carluccio.

5c) Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare

Sulla base di quanto dedotto dalle stime effettuate dall'ISTAT e considerando anche quanto indicato dal debitore, non si può non considerare che lo stesso abbia bisogno, mensilmente, almeno di una somma pari alla somma di cui attualmente dispone mensilmente al fine di condurre una vita dignitosa (all'incirca € [REDACTED]).

6) ANALISI DEL COMPORTAMENTO ASSUNTO DA ISTITUTI FINANZIARI ED INTERMEDIARI FINANZIARI SULLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL CONSUMATORE.

Le novità legislative introdotte con il D.Lgs. 14/2019 prevedono, al comma 3 dell'art. 68 della richiamata legge che il Professionista incaricato, nella propria relazione particolareggiata, esprima un parere in merito alla valutazione preliminare effettuata da istituti bancari e intermediari finanziari relativa al merito creditizio del consumatore finale.

pag. 18 di 28

Ed in effetti, il finanziatore deve, preliminarmente, effettuare un'attenta analisi della valutazione del merito creditizio del consumatore per verificare la sua effettiva capacità attuale e prospettica di poter adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito.

Tale valutazione deve avvenire ai sensi dell'art. 124 bis del TUB, sia sulle informazioni fornite dal consumatore stesso, sia consultando le banche dati pertinenti. La preventiva valutazione del merito creditizio non può che esser condotta dal finanziatore con la diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 co. 2 cc, ed ispirata al generale principio di buona fede, ai sensi dell'art. 1337 cc.

A riguardo, la professionista incaricata, avendo analizzato anche la storica

situazione reddituale del debitore ha potuto chiaramente valutare l'operato della finanziaria Prexta Spa nella concessione prima del finanziamento personale, e poi della cessione di un quinto dello stipendio.

Ed infatti già nel corso dell'anno 2021 il debitore aveva sottoscritto un mutuo ipotecario con la BPP per l'acquisto dell'abitazione principale per un importo pari ad € 70.000,00. Contemporaneamente l'istituto aveva iscritto ipoteca di I grado sull'immobile oggetto di acquisto per un importo pari ad € 140.000,00.

Sulla base della perizia di stima redatta dal Geometra [REDACTED] (cfr allegato R) il professionista accerta come l'immobile attualmente registra un valore pari ad € 55.000,00, inferiore al valore assegnato nel corso dell'anno 2021 all'immobile stesso, acquistato per € 70.000,00.

Il calo del valore può essere imputabile all'andamento dell'economia nazionale dovuta al periodo post Covid-19 e al periodo difficile che sta vivendo attualmente l'economia italiana.

pag. 19 di 28

Alla luce di quanto sin qui ricostruito, e considerando i redditi da lavoro dipendente percepiti negli anni precedenti l'anno 2022 (anno di concessione del prestito personale, da parte di Prexta Spa, in capo al Sig. De Michele) non si comprende sulla base di quale valutazione del merito creditizio la finanziaria abbia concesso un finanziamento personale per la somma di € 49.984,00 nel 2022 e la cessione del quinto dello stipendio nell'anno 2024 per la somma di € 18.600,00.

Ed infatti, il reddito medio mensile percepito dal Sig. De Michele ammontava ad € [REDACTED] per gli anni 2019, 2020 e 2021 (media aritmetica dei redditi netti certificati nelle CU/2020-2021-2022).

Il medesimo reddito risultava già decurtato dal pagamento del mutuo ipotecario per un importo pari ad € 312,38, pertanto la somma di reddito mensile, disponibile in

capo al Sig. De Michele, al netto della suddetta rata del mutuo risultava ammontare ad € 1 [REDACTED] (€ [REDACTED] - 312,38).

Inoltre, come già detto il debitore doveva comunque far fronte, anche solo in parte, al mantenimento dei propri figli oltre che al proprio sostentamento necessitando di una somma mensile pari ad € 1.812,00 sulla base delle rilevazioni Istat.

Pertanto, del tutto impossibile sarebbe stato, per il debitore, far fronte al rimborso di una ulteriore somma, anche minima, considerando le limitatissime disponibilità finanziarie mensili.

Alla luce di quanto si qui rappresentato e ricostruito, risulta esser evidente come la finanziaria, sia nel corso dell'anno 2022 che dell'anno 2024, abbia concesso finanziamenti e somme in capo al Sig. De Michele, il quale mai sarebbe riuscito a restituirle.

Di conseguenza, a parere di chi scrive, l'istituto finanziario non ha effettuato una attenta e reale valutazione preliminare del merito creditizio come imposto dall'art. 124-bis del TUB ed anche dai dettami del codice civile.

pag. 20 di 28

7) SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Al fine di documentare l'andamento dei pagamenti e della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, sono stati esaminati i dati rinvenuti dall'interrogazione delle seguenti banche dati:

7a) Centrale rischi

La Banca d'Italia ha evidenziato solo l'esposizione debitoria per il mutuo ipotecario contratto nei confronti dell'istituto BPP SpA pari ad € 68.645,00.

7b) Attestazione CRIF

Le informazioni creditizie presenti in EURISC non hanno evidenziato posizioni

debitorie diverse da quelle comunicate dal debitore.

7c) Attestazione CAI

L'interrogazione della banca dati ha rilevato la mancata presenza del nominativo dell'istante nell'archivio Cai.

7d) Visura Protesti

La consultazione della banca dati non ha evidenziato l'esistenza di protesti.

CONCLUSIONI

I. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore art. 68 comma 2 D.Lgs.n.14/2019, con l'indicazione delle modalità e tempi di pagamento dei creditori.

La proposta di Piano espone una situazione debitoria complessiva di € 136.600,93 e propone il pagamento:

- dei crediti privilegiati riconosciuti in capo all'Ader, Inps, Regione della Puglia nella percentuale del 100%, il credito privilegiato ma falcidiato in capo alla BPP nel limite del 85%; i crediti chirografari registrati nei confronti della Prexta Spa e la parte residua falcidiata della BPP nel limite del 10% per il tramite di una quota della somma, che il debitore percepisce mensilmente a titolo di reddito da lavoratore dipendente, pari ad € 503,28 per n.180 rate mensili ed un'ultima pari ad € 228,03, soddisfacendo con le prime 34 rate i crediti in prededuzione nella misura dell'100%, così come illustrato nella tabella che segue:

pag. 21 di 28

<i>Creditore</i>	<i>Importi</i>	<i>importi da pagare</i>	<i>diritto di prelazione</i>	<i>% di soddisfazione</i>
Dott.ssa Bocina Valentina	5.720,00 €	5.720,00 €	prededuzione	100,00%
Dott.ssa Calzolari Anna	5.720,00 €	5.720,00 €	prededuzione	100,00%
Avv. Chiodo	5.720,00 €	5.720,00 €	prededuzione	100,00%
Agenzia delle Entrate-Riscossione	4.751,33 €	4.751,33 €	privilegiato	100,00%
Agenzia delle Entrate-Riscossione	300,92 €	30,09 €	chirografo	10,00%
Inps	5.714,52 €	5.714,52 €	privilegiato	100,00%
Comune di Brindisi	480,59 €	480,59 €	privilegiato	100,00%
Regione Puglia	696,11 €	696,11 €	privilegiato	100,00%
Bpp Spa	64.795,46 €	55.076,14 €	privilegiato ma falcidiato	85,00%
Bpp Spa	9.719,32 €	971,93 €	privilegiato ma declassato	10,00%
Prexta Spa	59.862,00 €	5.986,20 €	chirografario	10,00%
Totale debiti	136.600,93 €	90.866,91 €		

La somma che si propone di pagare è di € 90.866,91 incluse le spese in prededuzione relative all'onorario del Gestore della Crisi e degli Advisor. Le rate verranno erogate in base al grado di privilegio.

La quota dei crediti privilegiati ma falcidiati per incapacienza viene declassata e soddisfatta con la medesima percentuale prevista per i crediti chirografi.

II. Elenco dei crediti nell'ordine dei privilegi.

La scrivente ha verificato l'esistenza dei crediti muniti di privilegio e chirografari che si riportano di seguito:

pag. 22 di 28

<i>Creditore</i>	<i>Importi</i>	<i>importi da pagare</i>	<i>diritto di prelazione</i>
Dott.ssa Bocina Valentina	5.720,00 €	5.720,00 €	prededuzione
Dott.ssa Calzolari Anna	5.720,00 €	5.720,00 €	prededuzione
Avv. Chiodo	5.720,00 €	5.720,00 €	prededuzione
Agenzia delle Entrate-Riscossione	4.751,33 €	4.751,33 €	privilegiato
Agenzia delle Entrate-Riscossione	300,92 €	30,09 €	chirografo
Inps	5.714,52 €	5.714,52 €	privilegiato
Comune di Brindisi	480,59 €	480,59 €	privilegiato
Regione Puglia	696,11 €	696,11 €	privilegiato
Bpp Spa	64.795,46 €	55.076,14 €	privilegiato ma falcidiato
Bpp Spa	9.719,32 €	971,93 €	privilegiato ma declassato
Prexta Spa	59.862,00 €	5.986,20 €	chirografario
Totale debiti	136.600,93 €	90.866,91 €	

La suddetta tabella riprende esclusivamente i debiti indicati nella proposta del piano avanzata dall'istante Giuliano De Michele.

In merito al compenso degli Advisor, considerando la poca chiarezza della normativa e la difficile interpretazione di quanto il legislatore abbia voluto affermare a seguito delle recenti modifiche normative, ed alla luce dei dubbi interpretativi evidenziati dal Dott. Alberto Crivelli, Consigliere della Corte di Cassazione, la sottoscritta

attualmente ritiene di riconoscere la prededuzione nel limite del 100%.

III. Giudizio di completezza e attendibilità documentazione consegnata.

Ai fini del perfezionamento della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, la scrivente è tenuta a rilasciare giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata ai sensi del D.Lgs n. 14/2019 e successive modifiche.

A conclusione della presente relazione ex art.68 comma 2 D. Lgs. n. 14/2019, e delle considerazioni sopra illustrate, la sottoscritta

rilevato

- che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.68 del D.Lgs. n 14/2019 avanzata dal Sig. Giuliano De Michele, la quale prevede la soddisfazione integrale dei debitori pubblici, parziale del creditore privilegiato Bpp Spa, oltre al debito chirografario esistente nei confronti della Prexta Spa, attraverso la destinazione di una quota della somma percepita mensilmente a titolo di reddito da lavoro dipendente;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e delle banche dati pubbliche, oltre a quelle direttamente messe a disposizione dai creditori interrogati;

pag. 23 di 28

ritenuto

- che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi esaustiva ai fini che qui interessano;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei

loro crediti;

- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti come proposto ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.68 comma 2 D.Lgs n. 14/2019

Il Professionista incaricato
Dott. ssa Valentina Bocina

IV. Attestazione di fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti.

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del D.Lgs n. 14/2019, la scrivente

pag. 24 di 28

verificata

- la completezza della documentazione acquisita;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dall'istante sovraindebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dal professionista nell'esercizio delle proprie funzioni attribuite;
- la ragionevole certezza della disponibilità finanziaria in capo al debitore istante derivante dalla percezione di un reddito da fabbricato locato;

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore su cui si basa la proposta che il Sig. Giuliano De Michele intende sottoporre al giudizio del Tribunale di Brindisi, in quanto valutato attendibile, sostenibile e coerente con la situazione economico – patrimoniale dell'istante, prevedendo il raggiungimento di

risultati ragionevolmente sostenibili e migliori rispetto all'alternativa opzione liquidatoria del patrimonio del debitore istante.

V. Attestazione di incapienza dei beni immobili gravanti da ipoteca

La scrivente, ai sensi dell'art 67, comma 4 D.Lgs 14/2019, in qualità di Gestore della crisi/Organismo di Composizione della Crisi,

verificato

- che il piano previsto per l'attuazione della proposta avanzata dell'istante consumatore consente il soddisfacimento parziale del credito privilegiato riconosciuto;
- che il valore dei beni immobili siti nel Comune di Brindisi (BR), gravati da ipoteca di primo grado e non, sono stati stimati in € 69.000.00 dal tecnico il Geom. [REDACTED];
- che il medesimo valore, considerato prezzo base d'asta, sarebbe ridotto immediatamente del 25% come richiesto dalla normativa di riferimento al fine di individuare l'offerta minima;
- che attualmente difficilmente un immobile viene venduto al primo tentativo, pertanto il valore dell'offerta minima verrebbe ulteriormente ridotto in relazione a numero di aste deserte che si potrebbero registrare;
- che la sola ipotesi liquidatoria dei beni della Sig. Giuliano DE MICHELE prevederebbe ulteriori costi della procedura di liquidazione con aggravio economico ed il soddisfacimento del solo creditore che ha iscritto ipoteca di primo grado sull'immobile ed un allungamento dei tempi di soddisfazione del medesimo creditore (Bpp Spa), escludendo i restanti creditori privilegiati;

pag. 25 di 28

ATTESTA

L'incapienza dei beni immobili siti nel Comune di Brindisi, e meglio identificati nel Catasto dei Fabbricati del medesimo comune, al soddisfacimento dell'intera situazione debitoria dell'istante.

A riguardo si osserva come si è esclusa la valutazione del bene mobile, unico mezzo a disposizione del debitore per raggiungere il proprio posto di lavoro.

Professionista incaricato

Dott. ssa Valentina BOCINA

VI. Giudizio sulla probabile convenienza del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria

Tenuto conto

- della difficoltà di vendere gli immobili siti in Brindisi (BR) nel periodo storico attualmente vissuto in cui si registrano tassi di interesse molto alti per la concessione di mutui che coprono all'incirca il valore di acquisto solo nel limite dell'80%;
- del comportamento vessatorio ed illegittimo adottato dalla finanziaria Prexta Spa all'atto della concessione di un finanziamento personale e di una cessione del quinto, prevedendo un rimborso rateale palesemente insostenibile dal debitore originario;
- della mancata valutazione del merito creditizio nel momento della sottoscrizione dei finanziamenti suddetti in capo al Sig. Giuliano DE MICHELE;
- che la situazione debitoria dell'istante non trae origine da comportamenti colposi o illeciti del debitore istante;

la scrivente professionista incaricata

RITIENE

che il Piano rappresenti la soluzione più' celere e conveniente all'estinzione dei debiti contratti involontariamente dal debitore istante, anche alla luce della maggiore onerosità di una procedura di liquidazione.

Professionista incaricato

Dott. ssa Valentina BOCINA

VII. Domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Alla stregua di quanto innanzi, per quanto sopra esposto e in relazione a quanto documentato ed esaminato, in via del tutta sommessi si ritiene il Sig. Giuliano De Michele meritevole del beneficio di legge invocato in forza anche delle determinazioni e/o integrazioni che la Signoria Vostra riterrà opportuno o necessitato prescrivere.

pag. 27 di 28

La scrivente,

CHIEDE

All'Illustrissimo Giudice designato, di

STABILIRE

che i creditori aventi titolo o causa anteriore non possano, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore istante;

EMETTERE IL DECRETO

**DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE**

e nel contempo:

- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto agli Enti Pubblici interessati, ai fini dell'attuazione del Piano attraverso il pagamento delle rate in esso stabilite;
- ordinare, ex art. 70, comma 4 L. n. 14/2019 e successive modifiche, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, ivi comprese procedure esecutive in essere, non possano essere disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano presentato dal debitore;
- ordinare la sospensione dell'addebito di tutto le delegazioni di pagamento, cessioni del quinto dello stipendio, delle rate del mutuo e di ogni altro addebito e/o pagamento eseguito verso i creditori inseriti nella presente pag. 28 di 28 procedura;
- di disporre l'oscuramento dei dati del ricorrente e delle parti tutte interessate, anche nei successivi atti e provvedimenti collegati, per ragioni di riservatezza dell'istante.

Con osservanza

Professionista incaricato

Dott.ssa Valentina BOCINA

TRIBUNALE DI BRINDISI

Settore Procedure Concorsuali

Ill.mo Giudice Delegato

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

ai sensi dell'art. 67 e 68 e ss. D Lgs 14/2019 e successive modifiche da ultimo
D Lgs 83/2022

DE MICHELE GIULIANO

Il Sig. DE MICHELE GIULIANO nato a [REDACTED] (EC) il 7.11.1987 C.F. DMCGLN87D07B506W, residente in [REDACTED] alla via [REDACTED] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Carlo Chiodo, in Brindisi Via Danimarca, 2 che lo rappresenta e difende nella presente procedura congiuntamente e disgiuntamente alla Dott.ssa Anna Calzolari, in San Donaci (Br), alla via Grassi, 10, C.F. CLZNNA75R51E506J. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 134 terzo comma e 176 secondo comma c.p.c, a mezzo posta elettronica pec avv.carlochiodo@pec.it e anna.calzolari@pec.it

PREMESSO che

1. non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del RD 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non svolge attività d'impresa (copia carta identità - allegato n. 1);
2. non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano di consumatore/concordato minore/liquidazione del sovraindebitato;
3. si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

4. tale squilibrio trova le proprie cause nel calo del reddito negli ultimi anni come si dimostrerà innanzi;
5. ha predisposto il presente piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
6. la composizione dei debiti è indicata nel presente piano in cui viene data evidenza di ciascun creditore, dei relativi importi e delle motivazioni del debito;
7. è previsto il pagamento parziale dei crediti ipotecari e parziale dei creditori privilegiati e chirografi. Infatti, l'incapienza patrimoniale del ricorrente determina, ipso iure, la falcidia di alcuni crediti privilegiati con retrocessione dei medesimi a pari grado chirografo. Si dimostrerà nel prosieguo che, l'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, non inferiore a quello oggettivamente realizzabile in caso di liquidazione della totalità dei beni immobili del ricorrente sul quale insiste la prelazione, circostanza verificata ed attestata dal nominato O.C.C.

Il Tribunale di Brindisi, gd Dott. Francesco Giliberti, ha nominato la Dott.ssa Valentina Bocina per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi incardinando la procedura al n. 3620/24 VG (cfr provvedimento di nomina OCC - allegato n. 2).

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E VOLONTARIETA' DEL DEBITORE AD ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

In particolare, il Sig. De Michele, allo stato operaio, ha contratto il mutuo ipotecario per l'acquisto casa con BPP il 23 giugno 2021 quando percepiva uno stipendio annuo lordo di euro 24.800,00 circa (cfr estratto conto previdenziale INPS - allegato n. 3). Successivamente, lo stesso ha contratto due finanziamenti con Prexta allo scopo di ristrutturare parti della casa inagibili. Si precisa che l'istante aveva affidato incarico per la gestione del bonus 110 all'azienda Centonze di Brindisi la quale, al fine di evadere la pratica, richiese all'istante la

residenza nello stesso immobile. Dal momento che l'immobile era inagibile la residenza fu spostata solo dall'istante rispetto al resto del nucleo familiare.

Tuttavia la pratica del bonus 110 ha subito un brusco arresto e l'istante ha optato per lo sconto in fattura che gli avrebbe consentito di recuperare il 50% dei lavori eseguiti anche al fine di avere un'entrata aggiuntiva per onorare le rate dei finanziamenti contratti.

Quindi l'istante, già impegnato con il pagamento delle rate di mutuo ipotecario con BPP, ha dovuto sostenere ulteriori costi per i lavori di ristrutturazione dell'immobile, tali da ripristinarne l'abitabilità.

Iniziarono così i lavori, ma i continui cambiamenti e le pratiche bloccate portarono l'azienda quasi al fallimento, di conseguenza non rispettando più lo sconto in fattura. Pertanto l'istante si affidava ad altri consulenti per riprendere il bonus del 50% con Poste Italiane.

Nel frattempo i lavori proseguivano con la demolizione di alcuni solai al piano terra deteriorati presentando una prima pratica di "SCIA".

Si precisa che l'approvazione del permesso di costruire è stata concessa dopo 2 anni. Nelle more i prezzi dei materiali sono praticamente raddoppiati ed i preventivi conclusi inizialmente sono fortemente lievitati. Pertanto l'istante ha anche dovuto cambiare azienda di ristrutturazione in quanto, non rientrando più nel primo preventivo, la stessa recedeva.

Si precisa che il prestito era stato contratto al fine di pagare le forniture già precedentemente ordinate per poi portare tutto in detrazione.

Da qualche mese l'istante, seppur residente presso l'immobile in via [REDACTED], comunque domicilia abitualmente presso la suocera in quanto anche l'affitto della casa era diventato un costo insostenibile e l'immobile richiede ancora lavori da ultimare.

E' evidente che l'attuale entrata mensile, venuto meno anche la cessione dei crediti fiscali, non consente di pagare in maniera totale i debiti nelle more maturati.

Dunque l'istante si trova in uno stato di crisi come definito ex art. 2 D. Lgs 14/2019 ossia *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi"*.

Nelle more quindi sono maturati dei debiti in capo all'istante di cui si relazionerà in seguito.

L'istante non poteva assolutamente prevedere l'improvvisa perdita del superbonus.

Alla luce di quanto sopra non può ravvisarsi una negligenza da parte dell'istante nell'assumere volontariamente le obbligazioni anzidette, considerando che la situazione di sovra indebitamento è derivata da un evento improvviso e imprevedibile.

Tutto ciò anche con la responsabilità della finanziaria che ha aggravato lo stato di dissesto dell'istante, in quanto ha concesso credito consapevole dell'impossibilità o comunque difficoltà dell'istante di poter onorare le obbligazioni assunte stante la netta sproporzione tra rata mensile e reddito mensile. Risulta oggettivamente impossibile per l'istante pagare una rata mensile prevista nel contratto di mutuo di euro 312,00, nel primo finanziamento Prexta di euro 680,29 e del secondo finanziamento Prexta di euro 155,00 (per un totale rate di euro 1.147,29) a fronte delle capacità reddituali mensili pari ad euro 1.147,29 lordi circa (euro 1.147,29 nell'anno della conclusione del contratto di mutuo) circa all'epoca della sottoscrizione del contratto, se si considerano peraltro le spese necessarie al sostentamento. Oltretutto Prexta ha concesso credito nel 2022 e nel 2024, quando aveva già in corso un mutuo ipotecario con BPP (unica ad aver valutato il merito creditizio).

Ai fini del calcolo della quota cedibile per il pagamento della rata, in sede di concessione del finanziamento occorre valutare l'importo della rata massima che il soggetto finanziato può sopportare. Nel caso si partisse dallo stipendio netto contenuto in busta paga, basta moltiplicare quella cifra per il numero di mensilità contrattuali (in genere 13 per i dipendenti statali, pubblici ed i pensionati, per ottenere lo stipendio netto annuo).

Quindi si riporta il dato su base mensile dividendolo per 12 e ancora per 5, per ottenere infine il **Quinto massimo cedibile**.

Nel caso di specie, per il mutuo di BPP contratto nel marzo 2021 l'istante sosteneva una rata mensile complessiva di euro 312,00 a fronte dello stipendio mensile di euro [REDACTED] circa.

Pertanto l'importo cedibile sarebbe stato al più di euro [REDACTED] ([REDACTED] stipendio mensile meno 312,00 rata BPP)/5). Si precisa che in realtà l'importo cedibile è di gran lunga inferiore se consideriamo che l'importo mensile di euro [REDACTED] deve considerarsi al netto delle imposte.

Già solo con il finanziamento di Prexta del 2022 viene superato il limite di finanziabilità.

Pertanto la banca ha concesso credito agli istanti pur nella consapevolezza della difficoltà di poterlo onorare come di fatto avvenuto in pratica.

Ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d lgs 147 del 26 ottobre 2020 *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*.

Risulta chiaro che il soggetto finanziatore non ha affatto tenuto conto del merito creditizio dell'istante come dettato dall'art. 68 d lgs 12 gennaio 2019 n. 14, ovvero *"ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"*.

Il nucleo familiare degli istanti è così composto:

- [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] (figlio)
- [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (figlia)
- [REDACTED] M. [REDACTED] (convivente)

(cfr stato di famiglia e residenza - allegato n. 4).

Si fa quindi sentire prepotentemente l'effetto della crisi economica che ha colpito l'istante, il quale, impegnato nel pagamento delle rate di mutuo, non è più in grado di poter adempiere ai pagamenti delle rate mensili in scadenza dei finanziamenti, tanto che allo stesso è stato pignorato il TFR.

Alla luce di quanto sopra non può ravvisarsi una negligenza da parte dell'istante nell'assumere volontariamente le obbligazioni anzidette, considerando che la situazione di sovraindebitamento è derivata dall'improvviso e imprevedibile perdita dell'agevolazione, che ha reso impossibile l'onorare i debiti maturati. A riprova di quanto sopra, la banca non avrebbe mai concesso all'istante il mutuo in assenza di tali presupposti.

TOTALE PASSIVITA'

Nella tabella seguente si riportano l'ammontare delle singole obbligazioni a carico del ricorrente con specifica di eventuali privilegi ed indicazione delle causali e delle motivazioni delle obbligazioni stesse.

I dati indicati nella sottostante tabella, su cui è stato costituito il presente piano/proposta, sono stati estrapolati dagli esiti delle richieste ai creditori, ottenuti dal ricorrente e dalla documentazione ricevuta dagli stessi creditori. Il tutto è stato messo a disposizione del professionista nominato.

CREDITORE	PRIVILEGIO/PIGNORATIZIO	CHIROGRAFO	TOTALE DEBITO
BPP	64.795,46	0,00	64.795,46
PREXTA PRESTITO PERSONALE	0,00	8.136,15	8.136,15
PREXTA PRESTITO PERSONALE	0,00	48.956,07	48.956,07
ADER	4.751,33	300,92	5.052,25
INPS	5.714,52	0,00	5.714,52
COMUNE BRINDISI	480,59	0,00	480,59
REGIONE PUGLIA BOLLI	696,11	0,00	696,11
	76.438,01	57.393,14	133.831,15

In particolare si tratta di:

In particolare si tratta di:

- B.P.P.: quale debito derivante da un residuo mutuo ipotecario dell'originario importo di euro 70.000,00 concesso dalla BPP in data 23 giugno 2021. La somma mutuata prevede il rimborso in 360 rate dell'importo di euro 312,00 cadauna. In virtù di tale mutuo veniva iscritta ipoteca di 1° su immobile in [REDACTED] (Br) alla [REDACTED] 13 (immobile di residenza), fg 164 p.la 261, sub 1 di esclusiva proprietà di De Michele. Tale mutuo è garantito da Consap (cfr. documentazione attestante il debito B.P.P. - allegato n. 5);
- PREXTA: quale debito derivante da un finanziamento personale dell'importo originario di euro 10.594,31 da rimborsare in 120 rate da euro 155,00 nonché di euro 81.634,80 da rimborsare in 120 rate da euro 680,29. Tali finanziamenti sono cointestati con la sig.ra [REDACTED] (cfr. documentazione attestante il debito PREXTA - allegato n. 6);
- ADER: quale debito derivante da avviso di accertamento n. TUHTUHM000130, cartella n. 024R024202400079009570000, 024R024202400053272810000, 024R024202200112710330000, 024R024202100133715370000 (cfr. documentazione attestante il debito ADER - allegato n. 7);
- INPS: quale debito derivante da prestazione Naspi non dovuta (cfr. documentazione attestante il debito INPS - allegato n. 8);
- COMUNE DI BRINDISI: quale debito derivante da ICI IMU e TASI 2014, 2015, 2016 (cfr. documentazione attestante il debito COMUNE [REDACTED] - allegato n. 9);
- REGIONE PUGLIA: quale debito derivante da bolli 2023 e 2024 su Targa [REDACTED] (cfr. documentazione attestante il debito REGIONE PUGLIA - allegato n. 9);

Non risulterebbero ulteriori debiti nei confronti dell'istante, salvo non emergano in data successiva al deposito del presente piano e di cui si darà

immediata contezza al Sig. GD (cfr. report INAIL, visura Centrale Rischi Banca Italia, visura CRIF - allegato n. 10, 11, 12).

Dunque, dall'analisi del carico debitorio, in relazione al patrimonio personale del ricorrente, descritto appresso, emerge chiaramente, come lo stesso abbia dovuto subire, più che aver determinato, le richieste del ceto bancario e nonostante la volontà di adempiere le diverse obbligazioni si è ritrovato nell'oggettiva impossibilità di farlo a causa della crisi economica ha coinvolto l'intero nucleo familiare.

Il patrimonio del ricorrente è così costituito:

TOTALE ATTIVITA'

Il Sig. De Michele risulta intestatario di immobile sito in [redacted] alla via [redacted] [redacted] (immobile di residenza), fg. [redacted] p.la [redacted], sul [redacted] di sua esclusiva proprietà. Su tale immobile insiste ipoteca di 1° in favore di BPP. L'istante risulta intestatario anche di ½ di terreno in Tutturano fg. [redacted] p.la [redacted] e un terreno al fg. [redacted] p.la [redacted] (cfr. visura catastale - allegato n. 13).

Tale immobile risulta essere stato valutato in euro 55.000,00 con perizia di stima a firma del CTU all'uopo nominato Geom. [redacted] (cfr. perizia di stima a firma Geom. [redacted] - allegato n. 14). Come risulta dalla perizia di CTP l'immobile risulta ancora in parte in costruzione.

Mentre i terreni sono stati valutati in complessivi euro 14.000,00.

Pertanto il valore complessivo dei beni di proprietà dell'istante si attesta in complessivi euro 51.750,00 quale prezzo minimo (euro 69.000,00 prezzo base).

L'istante risulta intestataria di autocarro Renault [redacted] immatricolato il 5 gennaio 2011 acquistato usato e privo di valore di mercato (cfr. visura PRA e atto notorio - allegato n. 15 e 16).

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E DEBITI NON FALCIDIABILI

Riguardo la solvibilità e la diligenza dei ricorrenti nell'adempire alle proprie obbligazioni, si precisa come gli istanti non abbiano mai subito protesti nè esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni ad eccezione di quanto sopra riferito con riguardo alla procedura esecutiva pendente (cfr. visura protesti e casellario - allegato n. 17 e 18).

La condotta finanziaria è stata, sotto questo aspetto, corretta avendo tempestivamente adempiuto a tutte le obbligazioni personali assunte. Gli atti esecutivi di cui è stata vittima nel recente passato, afferiscono, come detto, esclusivamente alla crisi economica che l'ha investita e che ha reso impossibile una via d'uscita.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Il ricorrente, premesso di percepire un attuale reddito mensile complessivo pari ad (■■■■■■■■■■)ca, illustra la modalità proposta di risoluzione della presente crisi da sovra indebitamento (cfr. buste paga, CU 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ee cc - allegato n. 19, 20, 21).

Il presente piano di composizione della crisi, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione dei creditori presenti, prevede il pagamento in misura parziale dei crediti ipotecari, privilegiati e chirografari come di seguito specificatamente dettagliato.

Premesso che:

- a) L'istante, celibe e padre di due figli nati nel 2016 e 2022, impiega parte del reddito mensile di eur (■■■■■■■■■■)circa in spese necessarie al sostentamento della famiglia (euro 600,00 per spese alimentari e di mantenimento della persona e della casa, euro 150,00 per spese spostamenti in genere, euro 200,00 per utenze, euro 200,00 per spesa necessaria al sostentamento della famiglia in genere);

b) non è titolare di ulteriori beni immobili oltre alla casa di residenza dell'attuale valore di euro 55.000,00 (prezzo minimo 41.250,00), un mezzo di terreno dell'attuale valore di euro 6.000,00 (prezzo minimo euro 4.500,00) e un terreno dell'attuale valore di euro 8.000,00 (prezzo minimo euro 6.000,00) per un totale valore di euro 69.000,00 (prezzo minimo euro 51.750,00) come risulta dalla perizia di stima allegata; di tal che "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".

Nel caso di specie risulta ragionevole, a mezzo di perizia depositata, la convenienza del piano per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, in funzione sia dell'attuale stato dell'immobile, sia del mercato immobiliare del comune di Brindisi. Inoltre la valutazione della convenienza del piano deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive singolari funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi oltre all'incognita di realizzazione rimessa all'esito della vendita nelle previste forme giudiziali che, con ogni probabilità, non andrebbero a soddisfare né i creditori privilegiati né tanto meno i creditori chirografari. Pertanto il piano, pur prevedendo la falcidia del creditore ipotecario, assicura agli altri creditori privilegiati e chirografari il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, ovvero pari al 0%, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione. Infatti sul bene del valore minimo di euro 41.250,00 insiste ipoteca di primo grado in favore di B.P.P., pertanto, in caso di liquidazione non residuerebbero somme da distribuire agli altri creditori se si considera che nella remota ipotesi di vendita al prossimo incanto il prezzo minimo sarebbe pari ad euro 41.250,00 circa (euro 55.000,00 se si considera il prezzo base).

La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria quindi interessa anche gli altri creditori privilegiati e chirografi che dalla liquidazione della totalità dei beni verrebbero soddisfatti con una percentuale pari allo 0% in quanto tutto il ricavato non sarebbe nemmeno sufficiente a garantire il creditore ipotecario di 1° e le spese di giustizia nell'ipotesi di vendita al prezzo minimo. Ovviamente tutto quanto sopra nella remota ipotesi di vendita contemporanea di tutti i lotti alla prossima asta e senza considerare le spese di procedura. Tuttavia il trend delle vendite giudiziarie nel comune di Brindisi evidenzia che le aste in genere vengono aggiudicate non prima della quarta/quinta asta.

c) la legge dispone che il piano del consumatore preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma non prevedendo termini perentori per la regolarizzazione dei debiti.

d) ai sensi della legge la Ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri".

tutto quanto sopra premesso

l'istante si impegna a:

- versare nn. 180 rate da euro 503.28 così suddivise tra i creditori:

Riepilogo:

	DEBITI	% SODDISFO	IMPORTO
ONORARIO OCC	5.720,00	100%	5.720,00
ONORARIO AVV. Chiodo	5.720,00	100%	5.720,00
ONORARIO ADVISOR DOTT.SSA ANNA CALZOLARI	5.720,00	100%	5.720,00
BPP	64.795,46	85%	55.076,14
BPP DEGRAD CHIR	9.719,32	10%	971,93
PREXTA PRESTITO PERSONALE	8.136,15	10%	813,62
PREXTA PRESTITO PERSONALE	48.956,07	10%	4.895,61
ADER PRIVILEGIO	4.751,33	100%	4.751,33
ADER CHIROGRAFO	300,92	10%	30,09

INPS	5.714,52	100%	5.714,52
COMUNE BRINDISI	480,59	100%	480,59
REGIONE PUGLIA BOLLI	696,11	100%	696,11
TOTALE DEBITORIA	150.991,15		90.589,94

Si fa presente che tra il deposito della presente piano e la data di omologa tali importi potrebbero subire delle variazioni in relazione al maturare di eventuali interessi, spese ecc. L'istante si impegna a valutare la legittimità degli importi specificati e a riconoscere il diverso importo nel pagamento delle rate in sede di omologa.

Circa la durata del piano, la legge dispone che il piano preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma non dettando al contempo in nessun modo dei tempi per la regolarizzazione della debitoria. In tal senso numerose pronunce di vari Tribunali (Tribunale di Teramo (totale n. 300 mesi), Tribunale di Catania (140 mesi), Tribunale di Lucca, Tribunale di Pistoia, Tribunale di (132 mesi), Tribunale di Catania (15 anni); Tribunale di Bergamo, Tribunale di Lucca (204 rate mensili); Tribunale di Napoli (17 anni e otto mesi); Tribunale di Napoli (213 rate mensili); Tribunale di Catania (10 anni); Tribunale Bergamo (anni 25).

Nel caso specifico il piano prevede la soddisfazione dei creditori in un lasso di tempo di anni 15. Si fa presente che la legge dispone che il piano del consumatore preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma non dettando al contempo in nessun modo dei tempi per la regolarizzazione della debitoria.

Considerando anche l'età dell'istante, secondo gli indici Istat relativi al tasso di mortalità si rileva come nel sud Italia la aspettativa di vita per le donne si attesta ad anni 85 e per gli uomini a 83. L'istante, di anni 37, dovrebbe terminare di onorare il piano quando avrà compiuto 52 anni, quindi ben al di sotto della media nazionale. Ad ogni buon conto qualora il piano non dovesse essere rispettato l'istante decadrà dal beneficio in quanto lo stesso non costituisce novazione dell'obbligazione originaria.

Sul punto è intervenuta da ultimo la Cassazione civile con sentenza n. 27544/2019 del 28.10.2019 che ha rilevato la legittimità del piano del consumatore oltre i 5 anni.

Si evidenzia che i compensi professionali per onorare le spese di procedura di cui alla legge ivi compresi quelli per la relazione dell'esperto, concordati in euro 5.500,00 oltre IVA se dovuta e CAP, nonché del professionista nominato per la predisposizione del piano, concordato in euro 5.500,00 oltre IVA se dovuta e CAP, saranno pagati in prededuzione con il versamento delle prime rate ex art. 6 D LGS 14/2019 e 83/2022. Si precisa che l'onorario è già stato calcolato al 75% dell'intero importo.

La rata mensile da corrispondere ai creditori presenti nell'accordo, alle coordinate iban che verranno comunicate dagli stessi all'OCC, verrà versata direttamente dall'istante alle coordinate iban comunicate dai creditori all'occ, previo saldo delle spese di procedura come sopra indicate e previa produzione trimestrale delle quietanze di pagamento.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito

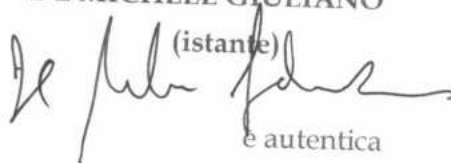
- di dichiarare l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 67 e ss. D Lgs 14/2019 e successive modifiche da ultimo D Lgs 83/2022;
- di disporre con decreto, ai sensi dell'art. 70 D Lgs 14/2019, la pubblicazione su sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;
- di disporre la comunicazione entro 30 giorni a cura dell'OCC a tutti i creditori, nonché i successivi adempimenti ex art. 70 D Lgs 14/2019;
- di disporre che, sino al momento dell'omologazione non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né

disposti sequestri conservativi né acquistati, diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

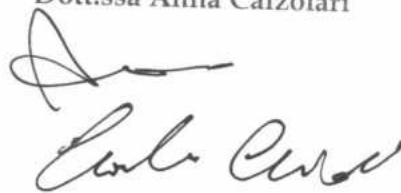
Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 98,00.

Brindisi li 14.7.25

DE MICHELE GIULIANO

 (istante)
è autentica

Dott.ssa Anna Calzolari

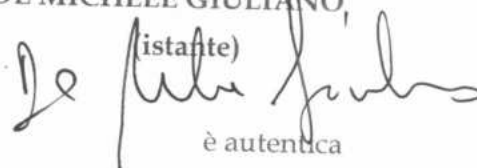


Delego a rappresentarmi nella procedura l'Avv. Carlo Chiodo, in Brindisi Via Danimarca, 2 congiuntamente e disgiuntamente alla Dott.ssa Anna Calzolari, in San Donaci (Br), alla via Grassi, 10.

Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato.

Brindisi li 14.7.25

DE MICHELE GIULIANO,

 (istante)
è autentica

Dott.ssa Anna Calzolari



Avv. CARLO CHIODO



Si allega:

-attestazione DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

1. copia carta identità
2. provvedimento di nomina OCC
3. estratto conto previdenziale INPS
4. stato di famiglia e residenza
5. documentazione attestante il debito B.P.P.
6. documentazione attestante il debito PREXTA
7. documentazione attestante il debito ADER
8. documentazione attestante il debito INPS
9. documentazione attestante il debito COMUNE DI BRINDISI e REGIONE PUGLIA
10. report INAIL
11. visura Centrale Rischi Banca Italia
12. visura CRIF
13. visura catastale
14. perizia di stima a firma Geom. Antonio Rizzo
15. visura PRA
16. atto notorio
17. visura protesti
18. visura casellario

19. buste paga

20. CU 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

21. ee cc